



Accordo tra Italia e Turchia sulla lotta ai reati gravi, contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

A.C. 2276

Dossier n° 170 - Schede di lettura
27 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2276
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 aprile 2014
assegnazione:	23 aprile 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012, è redatto in 12 articoli.

L'**articolo 1** sancisce l'obbligo alla cooperazione in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e ai trattati internazionali vigenti e specifica che l'Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale.

L'**articolo 2**, fornisce un elenco di minima dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di armi.

L'**articolo 3** precisa le modalità della cooperazione, che riguardano principalmente:

- lo scambio di informazioni in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi, strumenti per combattere il crimine;
- l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte e di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura;
- la formazione dei funzionari di polizia;
- lo scambio di informazioni di carattere operativo per l'identificazione e la localizzazione di persone, nonché sulle sostanze psicotrope e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti.

La collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo.

L'**articolo 4** disciplina le procedure per le richieste di assistenza e la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi del rifiuto. E' altresì prevista la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari.

L'**articolo 5** definisce i limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti e dispone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo.

L'**articolo 6** individua le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per la Turchia la Direzione generale della sicurezza del Ministero dell'interno.

E' data facoltà alle autorità competenti di organizzare incontri, alternativamente nei due paesi, al fine

di valutare lo stato della cooperazione (**articolo 7**).

Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'**articolo 8**, per via diplomatica. L'**articolo 9** precisa che quanto contenuto nell'Accordo non pregiudica diritti e obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle parti.

L'**articolo 10** disciplina la ripartizione delle spese stabilendo che le spese ordinarie per le richieste sono a carico della Parte richiesta, se non diversamente concordato tra le parti, mentre i costi della riunione sono sostenuti dalla parte ricevente, escluse le spese di viaggio e alloggio.

L'**articolo 11** stabilisce che le lingue di cooperazione prevista dall'Accordo sono l'italiano ed il turco, con relativa traduzione in lingua inglese.

L'**articolo 12** contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore, alle modifiche, agli emendamenti e alla cessazione dell'Accordo. L'Accordo, che ha durata illimitata, entra in vigore il mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica, può essere emendato con il reciproco consenso e denunciato con notifica scritta di una delle parti, con effetto dopo sei mesi.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, approvato dal Senato il 2 aprile scorso, consta di quattro articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** reca la norma di copertura finanziaria.

Il **comma 1** individua gli oneri del provvedimento in **72.482 euro per l'anno 2014, in 66.947 euro per l'anno 2015 e in 72.482 euro a decorrere dall'anno 2016**. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi di ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al **comma 2**, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" e, comunque, della missione Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato della **Relazione tecnica**, dell'**Analisi tecnico-normativa** (ATN) e dell'**Analisi dell'impatto della regolamentazione** (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione).